Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 27 bis Tab. B del D.P.R. n. 642/1972 e art. 82. comma 5 D.lgs n. 117/2017.

Repertorio 31.592 Raccolta 26.844

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CON PERSONALITÀ GIURIDICA DENOMINATA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DD DANCE GROUP"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque febbraio duemilaventicinque.

(25 - 2 - 2025)

In Bressanone, nel mio studio.

Alle ore 18.43.

Davanti a me Avv. Dr. **MARTINA TSCHURTSCHENTHALER, Notaio in Bressanone**, con studio ivi alla via Bastioni Minori 2, iscritto al Collegio notarile di Bolzano,

è presente

PEER ALEXANDRA, nata a Bressanone (BZ) il 17 settembre 1987, residente a Bressanone (BZ), via Città-Bled 3, cittadina italiana, codice fiscale PRE LND 87P57 B160S, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DD DANCE GROUP",** in forma abbreviata **"ASD DD DANCE GROUP",** con sede in Bressanone (BZ), Meluno 165/B, codice fiscale 02883900215, riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5865 del 27 aprile 2016, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo.

La Comparente mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Saluto della presidente

2. Adeguamento degli statuti della nostra associazione DD Dance Group alle disposizioni di legge.

La Comparente mi richiede di ricevere il verbale d'assemblea e aderendo io Notaio a tale richiesta, assume, ai sensi dello statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea e dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini di statuto;
- l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;
- sono presenti in proprio o per delega (conservata agli atti dell'associazione) n. 7 associati aventi diritto di voto, identificati dalla Presidente, come da elenco che al presente si allega sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- del Consiglio Direttivo sono presenti,

PEER ALEXANDRA, comparente,

Consigliere: FLORIANI MELANIE, nata a Bressanone (BZ) il 2 febbraio 1997;

REGISTRATO A BOLZANO

il giorno 04/03/2025
al n. 4584
serie 1T
Imp. registro € 200,00
Imp. ipotecaria € 0,00
Imp. catastale € 0,00
Imp. di bollo € 0,00

Consigliere: LOFARO SARAH, nata a Bressanone (BZ) il 17 gennaio 1986;
Consigliere: GALLI ILARIA, nata a Bressanone (BZ) il 3 agosto 1997;
Consigliere: CALIGIURI ELISA, nata a Bressanone (BZ) il 10 ottobre 1992;
Consigliere: ENGL SARAH, nata a Bressanone (BZ) il 2 dicembre 1999;
mentre è assente giustificata:
Consigliere: MOLTUSHKINA DARYA, nata in Cheboksary (Russia) il 16 febbraio 1997;
- che è assente giustificata KERSCHBAUMER KATHRIN, nata a Bressanone (BZ) il 2 novembre 1983 quale revisore;
- tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare;
- la Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.
La Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e

premette quanto segue

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, si rende necessario l'adeguamento di alcune clausole statutarie, al fine di consentire all'ente di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e di mantenere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Presidente precisa che la presente associazione è già iscritta nel RASD.
Pertanto la Presidente presenta agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, destinato a sostituire quello attualmente vigente che espone nei tratti essenziali.
Al termine dell'esposizione la Presidente apre la discussione.
L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto espresso oralmente, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale nei termini e modi formulati dalla Presidente dell'Assemblea. Il testo di statuto, così integrato, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Presidente di compiere tutti gli atti utili e necessari per l'approvazione dello Statuto da parte delle competenti Autorità.
Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore 19.05.
Il presente atto è stato da me Notaio letto alla parte che lo approva.
Io Notaio sono stato espressamente dispensato dalla lettura degli allegati.
Il presente atto, scritto al computer da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, occupa due pagine di un foglio.
Viene sottoscritto alle ore 19.05.
F.to: PEER ALEXANDRA
F.to: MARTINA TSCHURTSCHENTHALER (Sigillo)

Allegato/Anlage A
Rep./Urk. 31592
Racc./Samml 2684

ALLEGATO "A"

LISTA DI PRESENZA DEI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DD DANCE GROUP"

all'assemblea generale del 25 febbraio 2025 a Bressanone, via Bastioni Minori 2.

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA	RAPPRESENTATO/A DA
ELISA CAUGURI	10.10.1992	BRIXEN		
SARAH ENGL	03.12.1999	BRIXEN	Sarah Engl	
MELANIE FLORIANI	02/02/1997	BRIXEN		
ILARIA GALLI	03/08/1997	BRIXEN		
PASCALE ALESSI	11.12.1970	BRIXEN		
LOTARO SARAH	17.01.1986	BRIXEN		
ALEXANDRA PEER	17.09.1987	BRIXEN		

TSCHURTSCHENTHALER DI JOSEF NOTAIO IN BRESSANONE

Allegato/Anlage B
Rep./Urk. 31592
Racc./Samml 2684

SATZUNG

"AMATEURSPORTVEREIN DD DANCE GROUP"

Art. 1
Name

1. Es besteht der Amateursportverein mit der Bezeichnung "AMATEURSPORTVEREIN DD DANCE GROUP", kurz auch "ASV DD DANCE GROUP" und wird gemäß Artikel 14 u.ff. des ZGB geregelt.

Art. 2
Sitz

1. Der Amateursportverein hat seinen Sitz in 39042 Brixen (BZ), Fraktion Mellaun Nr. 165/B.
2. Der Sitz kann mit Beschluss des Vereinsausschuss innerhalb des Gemeindegebietes nach Belieben und Erfordernissen verlegt werden.

Art. 3
Dauer

1. Der Amateursportverein hat unbegrenzte Dauer und kann nur mit Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgelöst werden.

Art. 4
Ziel und Zweck

1. Ziel und Zweck des Amateursportvereins ist die dauerhafte und hauptsächliche Förderung, Organisation und Ausübung des Amateursports in all seinen Formen und Disziplinen insbesondere *den Tanzsport*, inbegriffen die Ausbildung, die didaktische Tätigkeit, sowie die Aus- und Weiterentwicklung der sportlichen Tätigkeiten in den verschiedenen Disziplinen, die Betreuung der Mitglieder sowie die erzieherische, fachliche, ideelle und materielle Pflege des Sports im allgemeinen und die Organisation von lokalen, nationalen und internationalen Sportveranstaltungen.
2. Zu der im Absatz 1 angeführten Haupttätigkeit, kann der Amateursportverein alle weiteren Tätigkeiten im Sinne des Art. 9 des D.Lgs Nr. 36/2021, in geltender Fassung, ausüben.
3. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Amateursportverein alle mit dem Vereinszweck

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DD DANCE GROUP"

Art. 1
Denominazione

1. E' corrente una polisportiva dilettantistica, disciplinata dagli Articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DD DANCE GROUP", in forma abbreviata "ASD DD DANCE GROUP".

Art. 2
Sede legale

1. L'associazione sportiva dilettantistica ha la sede legale in 39042 Bressanone (BZ), Meluno 165/B.
2. La sede può essere trasferita a piacimento e secondo le necessità nell'ambito comunale con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3
Durata

1. La polisportiva dilettantistica ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4
Scopo

1. L'associazione sportiva dilettantistica ha per scopo in via stabile e principale l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche in tutte le sue forme e discipline in particolare l'attività di *danza sportiva*, compresa la formazione, l'attività didattica, nonché lo sviluppo e il perfezionamento delle attività sportive nelle varie discipline, l'assistenza ai soci e la cura educativa, professionale, ideale e materiale dello sport in generale e l'organizzazione di eventi sportivi locali, nazionali e internazionali.
2. L'associazione, oltre agli scopi principali di cui al comma 1, potrà svolgere qualsiasi altra attività nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs n. 36/2021 e ss.mm.ii.
3. Per raggiungere questo obiettivo, l'associazione sportiva dilettantistica può svolgere

direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, Sportanlagen- und Einrichtungen bauen, führen, anmieten und vermieten, sowie Mobilien, Immobilien und Realrechte bauen, erwerben und veräußern.

4. Der Amateursportverein kann weiteres, im Rahmen der institutionellen Tätigkeiten, Einrichtungen und Betriebe zur Verabreichung von Speisen und Getränken jeder Art führen, pachten oder verpachten.

tutte le attività mobiliari e immobiliari direttamente o indirettamente connesse allo scopo dell'associazione, costruire, gestire, affittare e noleggiare impianti e strutture sportive, nonché costruire, acquistare e vendere beni mobili, immobili e diritti reali.

4. L'associazione sportiva dilettantistica può gestire, affittare o dare in affitto altre strutture e aziende per la somministrazione di cibi e bevande di ogni tipo nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 5
Gemeinnützigkeit

1. Der Amateursportverein ist auf dem Prinzip der Solidarität ausgerichtet, verfolgt keine Gewinnabsicht und seine Organisation ist nach dem Grundsatz der Demokratie und Gleichbehandlung der Rechte der Mitglieder aufgebaut, wobei die Vereinsorgane durch Wahlen bestellt werden. Er ist unparteiisch und unpolitisch und setzt sich aus Bürgern zusammen, die sich frei zusammenschließen und bestrebt sind, ihren moralischen und bürgerlichen Sinn in ein konkretes Engagement umzusetzen.

2. Während des Bestehens des Amateursportvereins dürfen keine Verwaltungsüberschüsse und Gewinne sowie Rücklagen, Reserven oder Kapitalanteile – auch nicht indirekt – verteilt werden. Die Finanzmittel des Vereins sowie etwaige Gewinne oder Verwaltungsüberschüsse müssen für die Realisierung der satzungsgemäßen Zwecke oder für damit direkt verbundene Zielsetzungen verwendet werden.

3. Zur Umsetzung der Organisationsziele bedient sich der Verein weitgehend der eigenen Mitglieder, die ihre Tätigkeit in freiwilliger und ehrenamtlicher Form erbringen.

Art. 5
Finalità non lucrativa

1. La polisportiva persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l'elettività delle cariche sociali. È apartitica ed apolitica, ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

2. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. I mezzi finanziari dell'associazione, nonché eventuali avanzi di gestione o utili, devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari o per finalità direttamente connesse.

3. Per realizzare gli obiettivi organizzativi, l'associazione si avvale prevalentemente dei propri membri, che svolgono la loro attività su base volontaria e onoraria.

Art. 6
Anerkennung

1. Der Amateursportverein unterliegt der sportlichen Anerkennung durch das CONI, bzw. die Dachverbände und/oder Fachsportverbände, mit darauffolgender Eintragung in das vorgesehene Verzeichnis der Amateursportvereine.

2. Für die vom Amateursportverein ausgeübten Tätigkeiten und Disziplinen wird um die Mitgliedschaft bei den Dachverbänden und/oder

Art. 6
Riconoscimento

1. La polisportiva è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI rispettivamente dagli enti di promozione e/o dalle Federazioni sportive, con iscrizione nel previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

2. La polisportiva si affilia agli enti di promozione e/o alle Federazioni sportive per le attività e discipline sportive esercitate,

Fachsportverbänden mit der Verpflichtung angesucht, die betreffenden Satzungen und Verordnungen des CONI und der Verbände einzuhalten. Er verpflichtet sich, alle Disziplinarmaßnahmen zu akzeptieren, welche die zuständigen Organe der Fachsportverbände oder Dachverbände gegen ihn ergreifen sollten, sowie Entscheide welche die genannten Verbände bei allen technischen und disziplinarischen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Sport treffen sollten.

3. Der Amateursportverein verpflichtet sich, eigene Versammlungen zur Namhaftmachung der Athleten- und Technikervertreter für die Verbandsversammlungen abzuhalten.

impegnandosi ad osservare i rispettivi statuti ed i regolamenti del CONI e degli enti e federazioni di appartenenza. S'impegna ad accettare tutti provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni sportive o degli enti di promozione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a convocare proprie assemblee per la nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici per le assemblee federali.

Art. 7
Mitglieder

1. Mitglieder des Amateursportvereins können ausschließlich physische Personen werden, die um die Aufnahme in den Verein ansuchen und die sich im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte befinden und deren Rechtschaffenheit und Ansehen unbestritten sind.
2. Die Mitglieder unterscheiden sich in:
- aktive Mitglieder, die selbst eine Sportart betreiben oder direkt am Vereinsgeschehen teilhaben;
- passive Mitglieder, die den Verein moralisch und finanziell unterstützen;
- Ehrenmitglieder, die besondere Verdienste um den Verein erworben haben. Diese können von der Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages befreit werden.

Art. 7
Soci

1. Possono diventare membri dell'associazione sportiva dilettantistica esclusivamente persone fisiche che richiedono l'ammissione all'associazione e che sono nel pieno possesso dei diritti civili e la cui integrità morale e reputazione sono indiscusse.
2. I soci si distinguono in:
- soci attivi, che praticano essi stessi uno sport o partecipano direttamente alle attività dell'associazione;
- soci passivi, che sostengono moralmente e finanziariamente l'associazione;
- soci onorari, che hanno acquisito particolari meriti per l'associazione. Questi possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 8
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im Verein erfolgt auf unbeschränkte Zeit und kann nicht für eine zeitlich begrenzte Dauer festgesetzt werden. Das Mitglied hat jederzeit das Recht, seine Mitgliedschaft aufzulösen.
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vereinsausschuss einen Antrag zu richten. Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vereinsausschuss. Das Mitglied hat den vom Vereinsausschuss festgelegten Mitgliedsbeitrag jährlich pro Aktivitätsjahr, welches vom 1. September bis 31. August geht, zu entrichten.
3. Bei Anträgen von Minderjährigen ist die

Art. 8
Domanda di ammissione soci

1. L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere limitata nel tempo. Il socio ha il diritto di recedere in qualsiasi momento.

2. Chi desidera diventare socio deve presentare una domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo decide in merito all'ammissione all'associazione. Il socio deve pagare per ogni anno di attività, che inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Per le richieste di minorenni è necessario il

Zustimmung der gesetzlichen Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterzeichnung des Antrages vertritt der Erziehungsberechtigte den Minderjährigen in all seinen Rechten und Pflichten die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben.

4. Dem Verein steht es frei, einen Antragsteller aufzunehmen oder nicht. Bei Nichtaufnahme wird dem Antragsteller die Begründung der Nichtaufnahme bekannt gegeben.

consenso dei tutori legali. Con la firma della richiesta, il tutore legale rappresenta il minore in tutti i suoi diritti e doveri derivanti dal rapporto di ammissione.

4. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio viene motivato in caso di rifiuto.

Art. 9
Verlust der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Ableben des Mitgliedes sowie durch Auflösung des Amateursportvereins. Die Erklärung des Austrittes muss dem Vereinsausschuss schriftlich mitgeteilt werden.
2. Der Ausschluss eines Mitgliedes ist vom Vereinsausschuss zu beschließen und erfolgt, wenn das Mitglied:
a) nicht mehr die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft erfüllt;
b) die Satzung, die Geschäftsordnung oder die Beschlüsse der Vereinsorgane missachtet;
c) den Ruf oder das Ansehen des Vereins schädigt;
d) wenn der Mitgliedsbeitrag über drei Monate nach erfolgter Zahlungsaufforderung nicht bezahlt wird. Nur wegen Säumigkeit ausgeschlossene Mitglieder können vom Vereinsausschuss gegen Zahlung eines neuen Mitgliedsbeitrages wieder aufgenommen werden.
3. Gegen den Ausschluss kann das betreffende Mitglied beim Schiedsgericht des Vereins innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Ausschlussschreibens Einspruch erheben. In diesem Fall bleibt der betreffende Ausschlussbeschluss bis zur Entscheidung ausgesetzt. Das Schiedsgericht entscheidet innerhalb von neunzig Tagen.
4. Beim Ausscheiden eines Mitglieds, aus welchem Grund auch immer, hat dieser keinen Anspruch auf Rückerstattung irgendeiner Summe oder Vermögensanteils des Vereins.
5. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar auf Dritte oder dessen Erben im Falle von Ableben des Mitglieds.

Art. 9
Decadenza dei soci

1. Il socio cessa di far parte della polisportiva per recesso volontaria, esclusione, decesso o per scioglimento della polisportiva. Il socio che intende recedere dalla polisportiva dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
b) non rispetta lo statuto, il regolamento interno o le decisioni degli organi dell'associazione;
c) danneggi la reputazione o il prestigio dell'associazione;
d) se la quota associativa non viene pagata entro tre mesi dalla richiesta di pagamento. I soci esclusi solo per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo pagando una nuova quota associativa.

3. Contro il provvedimento di esclusione il socio può fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione, al Collegio dei Probiviri dell'associazione. In tal caso, la decisione di esclusione in questione resta sospesa fino alla decisione. Il Collegio dei Probiviri decide entro novanta giorni.

4. In caso di dimissione di un associato, per qualsiasi motivo, questo non ha diritto al rimborso di alcuna somma o quota patrimoniale dell'associazione.
5. L'ammissione non è trasferibile a terzi o ai suoi eredi in caso di decesso del membro.

Art. 10

Art. 10

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Den Mitgliedern steht nach Maßnahme dieser Satzung das aktive und passive Wahlrecht zu; sie haben das Recht, an der Willensbildung des Vereins auch durch Stellungnahmen und Anträge an die Organe mitzuwirken. Den Mitgliedern steht auch das Recht zu, an allen Vorteilen des Vereins teilzuhaben und deren Einrichtungen nach den dafür getroffenen Bestimmungen zu benützen.

2. Den volljährigen Mitgliedern steht in der Mitgliederversammlung das uneingeschränkte Stimmrecht zu, insbesondere bei Genehmigung und Änderung der Satzung und der Geschäftsordnung, sowie bei den Wahlen der Vereinsorgane.

3. Die Mitglieder haben die Pflicht, die Interessen des Vereins zu wahren und zu fördern, sich an die Satzung und an die Beschlüsse der Vereinsorgane zu halten, sowie an den Versammlungen teilzunehmen. Sie haben weiters die Pflicht, die Entscheidung aller Streitigkeiten, welche sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis ergeben, dem Schiedsgericht des Vereins zu überlassen und die vom Schiedsgericht getroffene Entscheidung anzuerkennen und zu befolgen.

4. Die Mitglieder sind auch verpflichtet, den jährlichen Mitgliedsbeitrag innerhalb der vom Vereinsausschuss festgelegten Frist zu entrichten. Bei Nichtzahlung innerhalb der festgesetzten Frist hat der Vereinsausschuss das Recht, das Mitglied wegen Zahlungsverzugs auszuschließen.

5. Der Verein garantiert das Grundrecht der Mitglieder, mit Respekt und Würde behandelt zu werden und vor jeder Form von Missbrauch, Belästigung, geschlechtsspezifischer Gewalt und jeder anderen Form der Diskriminierung geschützt zu werden, wie sie im Gesetzesdekret Nr. 198 vom 11. April 2006 vorgesehen ist, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, persönlichen Überzeugungen, Behinderung, Alter, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Sprache, politischer Meinung, Religion, Vermögenslage, Geburt, körperlicher, geistiger, relationaler oder sportlicher Verfassung. Das Recht auf Gesundheit und psychophysisches Wohlbefinden der Mitglieder hat auch im Vergleich zum sportlichen Ergebnis absoluten Vorrang. Der Verein verhindert und bekämpft jede Form von Missbrauch, Gewalt oder Diskriminierung

Diritti e doveri dei soci

1. Ai sensi del presente statuto, i membri hanno diritto di elettorato attivo e passivo; hanno il diritto di partecipare alla formazione della volontà dell'associazione anche attraverso pareri e richieste agli organi. I membri hanno anche il diritto di partecipare a tutti i vantaggi dell'associazione e di utilizzare le sue strutture in conformità con le disposizioni adottate a tale scopo.

2. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto illimitato nell'assemblea sociale, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento interno, nonché per le elezioni degli organi dell'associazione.

3. I soci hanno il dovere di tutelare e promuovere gli interessi dell'associazione, di attenersi allo statuto e alle decisioni degli organi dell'associazione e di partecipare alle assemblee. Hanno inoltre il dovere di lasciare al Collegio dei Probiviri dell'associazione la decisione di tutte le controversie derivanti dal rapporto di associazione e di riconoscere e rispettare la decisione presa dal Collegio dei Probiviri.

4. I soci sono tenuti anche al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

5. L'associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle

gegenüber den Mitgliedern und hält sich an die Gesetzesverordnungen Nr. 36 vom 28. Februar 2021, Nr. 39 vom 28. Februar 2021 sowie an die diesbezüglichen Bestimmungen der Nationalen Kommission des CONI. Der Verein hält sich an die von den angeschlossenen Organisationen erlassenen Bestimmungen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gemäß Art. 16 des Gesetzesdekrets 39/21.

disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia. L'associazione rispetta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

Art. 11
Minderjährige Mitglieder

1. Mitglieder unter achtzehn Jahren können in den Vereinsorganen kein Amt bekleiden.
2. Das Stimmrecht von minderjährigen Mitgliedern wird von deren gesetzlichen Erziehungsberechtigten ausgeübt.

Art. 11
Soci minorenni

1. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali.
2. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da coloro che hanno la potestà parentale.

Art. 12
Vereinsorgane und Amtsdauer

1. Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung (abgekürzt MV)
b) der Vereinsausschuss (abgekürzt VA)
c) die Rechnungsprüfer (abgekürzt RP)
d) das Schiedsgericht (abgekürzt SG)
2. Die Amtsdauer der Vereinsorgane beträgt drei Jahre und ihre Mitglieder können nach Ablauf der Amtsdauer wiedergewählt werden.

Art. 12
Organi della polisportiva e durata del mandato

1. Sono organi della polisportiva:
a) l'assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
2. Il mandato degli organi dell'associazione è di tre anni e i loro membri possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

Art. 13
Die Mitgliederversammlung (MV)

1. Die MV ist das oberste Organ des Vereins und wird in ordentlicher und außerordentlicher Sitzung einberufen.
2. Die MV, sowohl in ordentlicher als auch in außerordentlicher Sitzung, wird vom VA festgelegt und vom Präsident mindestens acht Tage vor dem Datum der MV mit Bekanntgabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit der ersten und zweiten Einberufung sowie der Tagesordnung einberufen. Die Einladung zur MV wird am Vereinssitz ausgehängt sowie auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht.

3. Alle Mitglieder haben das Recht, an den ordentlichen und außerordentlichen MV teilzunehmen, sofern sie mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Ordnung sind und gegen sie für die Zeit der MV keine Disziplinarmaßnahmen verhängt wurden.

Art. 13
Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente, mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale o sul sito internet dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.

3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

4. In der MV verfügt jedes Mitglied über ein Stimmrecht. Das stimmberechtigte Mitglied kann sich durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied vertreten lassen. Zu diesem Zwecke muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Ein stimmberechtigtes Mitglied kann nicht mehr als zwei andere stimmberechtigte Mitglieder vertreten.

5. Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, Einsicht in die Jahresabschlussrechnung und in den anderen Unterlagen, die Gegenstand der Beschlussfassung der MV sind, zu nehmen und Kopien erhalten.

Art. 14
Ordentliche Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche MV muss mindestens einmal jährlich zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung einberufen werden. Die Mitglieder des VA haben bei Beschlüssen über die Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und bei jenen, die ihre Haftung betreffen, kein Stimmrecht.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist weiteres zuständig für:

a) die Wahl und Nachwahl der Mitglieder des Vereinsausschusses, der Rechnungsprüfer und des Schiedsgerichtes;

b) Festlegung allgemeiner Richtlinien für das Tätigkeitsjahr;

c) Genehmigung der Geschäftsordnungen und der Durchführungsbestimmungen;

d) Entscheidungen über alle weiteren Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit anderer Vereinsorgane fallen.

Art. 15
Außerordentliche Mitgliederversammlung

1. Die Einberufung der außerordentlichen MV kann von mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder, die mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Ordnung sind, mit schriftlich begründetem Antrag und mit Angabe des Vorschlages der Tagesordnung an den VA verlangt werden. Weiteres wird die MV auf schriftlichen und begründeten Antrag von der Hälfte plus ein Mitglied des VA einberufen. In beiden Fällen muss die MV innerhalb sechzig Tagen ab dem Datum des Antrages einberufen werden. Wird der genannte Termin nicht eingehalten, wird die MV von den Rechnungsprüfern einberufen.

4. Nell'assemblea dei soci ogni socio ha diritto di voto. Il socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio con diritto di voto. A tal fine deve essere presentata una delega scritta. Un socio con diritto di voto non può rappresentare più di due altri soci con diritto di voto.

5. I soci aventi diritto di voto hanno il diritto di prendere visione del bilancio annuale e degli altri documenti oggetto della delibera dell'assemblea generale e ricevere copie.

Art. 14
Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

2. Spetta inoltre all'assemblea ordinaria:

a) l'elezione ed integrazione dei membri del Consiglio Direttivo,del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

b) definizione di linee guida generali per l'anno di attività;

c) approvare i regolamenti interni e le norme di attuazione;

d) deliberare su ogni altro argomento che non sia espressamente di competenza di altri organi dell'associazione.

Art. 15
Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta e motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. L'assemblea viene inoltre indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi l'assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inosservanza di tale termine di convocazione, l'assemblea sarà convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Die außerordentliche MV ist zuständig für:
a) die Beschlussfassung von Satzungsänderungen;
b) die Genehmigung von Verträgen über Immobilien und Realrechte;
c) die Beschlussfassung über alle weiteren Angelegenheiten von besonderem und dringlichem Interesse;
d) die Auflösung des Amateursportvereins und Festlegung der Liquidierungsmodalitäten.

Art. 16
Beschlussfähigkeit u. Beschlüsse der MV

1. Die ordentliche und außerordentliche MV ist in erster Einberufung beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte plus eines der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder durch bevollmächtigte Mitglieder vertreten sind und fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit.
2. In zweiter Einberufung ist die MV, sowohl in ordentlicher als auch in außerordentlicher Sitzung, unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit.
3. Die von der MV gemäß der Satzung gefassten Beschlüsse sind für alle Mitglieder verpflichtend, auch wenn sie bei der MV abwesend, anderweitiger Meinung oder sich enthalten haben.

Art. 17
Beschlussfassungen

1. Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche MV fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich durch Handaufheben. Bei Beschlussfassungen über wichtige Angelegenheiten kann die MV die Abstimmung in geheimer Wahl mittels Stimmzettel beschließen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
2. Die Wahl der Vereinsorgane erfolgt auf jedem Fall mittels geheimer Wahl, sofern der Versammlungspräsident dies für angebracht hält.

Art. 18
Vorsitz und Stimmzähler

1. Den Vorsitz in der MV führt grundsätzlich

2. L'assemblea straordinaria è competente per:
a) la delibera di modifiche statutarie;
b) l'approvazione di contratti relativi a beni immobili e diritti reali;
c) la delibera su tutte le altre questioni di particolare e urgente interesse;
d) la delibera dello scioglimento della polisportiva e le modalità di liquidazione.

Art. 16
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni prese dall'assemblea dei soci in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti all'assemblea dei soci, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 17
Modalità di deliberazione

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera normalmente mediante votazione per alzata di mano. Per argomenti di particolare interesse la votazione dell'assemblea dei soci può essere effettuata a scrutinio segreto mediante scheda. In caso di parità di voti l'argomento oggetto di deliberazione è rigettato.

2. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea.

Art. 18
Presidenza e scrutatori

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente della polisportiva; in sua assenza dal Vice

der Vereinspräsident; bei seiner Abwesenheit wird er vom Vizepräsidenten ersetzt. Bei vorzeitigem Rücktritt des Präsidenten und bei Ablauf der Amtszeit, wird ein Versammlungsvorsitzender gewählt. Bei Wahlen der Vereinsorgane wird der Versammlungspräsident von der MV gewählt.

2. Der Versammlungspräsident ernennt den Schriftführer und schlägt der MV die Wahl von mindestens zwei Stimmenzählern vor, die nicht Kandidaten für die Wahl der Vereinsorgane sein dürfen.

Art. 19
Wahlen

1. Die Mitglieder welche für ein Amt in den Vereinsorganen kandidieren wollen, müssen ihre Kandidatur schriftlich vor dem Datum der betreffenden MV einreichen oder mündlich direkt bei der MV vorbringen.
2. Um für ein Amt in den Vereinsorganen kandidieren zu können, muss der Kandidat Mitglied des Amateursportvereins sein und die Voraussetzungen gemäß Artikel 7 dieser Satzung erfüllen.
3. Die Anzahl der Vorzugsstimmen ist identisch mit den neu zu wählenden Ausschussmitgliedern, welche die MV festlegt. Für die Wahl der Rechnungsprüfer und des Schiedsgerichtes können jeweils drei Vorzugsstimmen abgegeben werden.
4. Erhalten zwei oder mehrere Kandidaten die gleiche Anzahl von Stimmen, so wird eine Stichwahl zwischen diesen Kandidaten durchgeführt und es gilt dann jener Kandidat als gewählt, der die größere Anzahl an Vorzugsstimmen erhält.
5. Die endgültige Zuerkennung der Wahl erfolgt nachdem das gewählte Mitglied die Wahl ausdrücklich angenommen hat.
6. Die Vereinsämter sind ehrenamtlich und unentgeltlich; der Verein kann für die Ausübung des Amtes die tatsächlichen Kosten für die durchgeführte Tätigkeit erstatten.

Art. 20
Der Vereinsausschuss (VA)

1. Der Vereinsausschuss ist das vollziehende Organ des Vereins und setzt sich aus mindestens fünf und höchstens fünfzehn Mitgliedern

Presidente. In caso di dimissioni anticipate del presidente e alla scadenza del mandato, viene eletto un presidente dell'assemblea. In occasione delle elezioni degli organi dell'associazione, il presidente dell'assemblea è eletto dall'assemblea dei soci.
2. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e propone all'assemblea l'elezione di almeno due scrutatori, che non possono essere candidati all'elezione degli organi dell'associazione.

Art. 19
Elezioni delle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea oppure verbalmente all'assemblea stessa.
2. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi della polisportiva e, quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'Articolo 7 del presente statuto.

3. Il numero di voti di preferenza è identico a quello dei membri del Consiglio da eleggere, che viene stabilito dall'Assemblea Generale. Per l'elezione dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono essere espressi tre voti di preferenza.
4. Se due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra questi candidati e sarà eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti di preferenza.

5. L'assegnazione definitiva dell'elezione avviene dopo che il membro eletto ha accettato espressamente l'elezione.
6. Le cariche dell'associazione sono onorarie e gratuite; l'associazione può rimborsare i costi effettivi per l'attività svolta per l'esercizio della carica.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della polisportiva ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Il numero definitivo dei componenti del Consiglio

zusammen. Die genaue Anzahl der Ausschussmitglieder wird vor jeder Wahl von der Mitgliederversammlung festgelegt.

2. Der VA wählt in seiner ersten Sitzung, in geheimer Wahl und mit Stimmenmehrheit, den Präsidenten, den Vizepräsidenten und bestimmt die Aufgabenbereiche der anderen Ausschussmitglieder.

3. Gemäß Artikel 11 des D.Lgs. Nr. 36/2021, in geltender Fassung, ist es den Mitgliedern des VA untersagt, Ämter in anderen Amateursportvereinen oder Verbänden desselben Fachsportverbandes oder einer vom CONI anerkannten Sportförderungseinrichtung zu übernehmen.

4. Die Ausschussmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Rechnungsprüfer oder Mitglieder des Schiedsgerichtes sein.

5. Ein Ausschussmitglied, welches innerhalb der Amtsperiode bei drei, auch nicht aufeinander folgende Sitzungen unentschuldigt abwesend ist, verfällt automatisch in seinem Amt.

6. Alle sozialen und institutionellen Aufgaben, die den Mitgliedern des Vereinsausschuss übertragen werden, sind unentgeltlich, mit Ausnahme der Erstattung der tatsächlich entstandenen und gemeldeten Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Aufgaben und Aktivitäten im Namen des Vereins im Rahmen des von der Versammlung ratifizierten Höchstbetrags.

Art. 21
Aufgaben des VA

1. Dem VA obliegt die Durchführung der Beschlüsse der MV und die ordentliche und außerordentliche Verwaltung des Amateursportvereins.

2. Der VA hat weiters folgende Aufgaben:

a) Ausübung jeglicher Befugnisse zur Erreichung der Zielsetzung laut dieser Satzung, mit Berücksichtigung der Zuständigkeiten die der MV oder den anderen Vereinsorganen vorbehalten ist;

b) Durchführung der von der MV erteilten Richtlinien und getroffenen Beschlüsse;

c) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;

d) Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrages;

Direttivo viene determinato dall'assemblea dei soci prima di ogni elezione.

2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed il Vicepresidente e assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

3. Ai sensi dell'Articolo 11 della D.Lgs n. 36/2021, nella versione vigente, è fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di assumere qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche della stessa federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

4. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

5. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

6. Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo ratificato dall'assemblea.

Art. 21
Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige la polisportiva con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

a) esercitare qualsiasi potere per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto, tenendo conto delle competenze riservate all'assemblea generale o agli altri organi dell'associazione;

b) attuare le delibere e le direttive assunte dall'assemblea dei soci;

c) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

d) fissare la quota sociale annua;

e) Gründung und Auflösung von Sektionen;
f) Ratifizierung der Wahlen in den Sektionen;
g) Genehmigung der Sektionsordnung;
h) Erstellung der Jahresabschlussrechnung;
i) Ratifizierung von Dringlichkeitsbeschlüssen des Präsidenten;
j) Beschlussfassung über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und anderer Ehrungen an verdiente Personen;
k) Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern;
l) Übertragung von Aufgaben, Befugnissen und Mandate an Dritte.

3. Der VA beschließt weiters alle weiteren Maßnahmen, für die er aufgrund bestehender Bestimmungen und der Satzung zuständig ist.

Art. 22
Sitzungen u. Beschlüsse des VA

1. Der VA wird vom Vereinspräsidenten immer dann einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der Ausschussmitglieder verlangt wird.
2. Die Einladungen zu den Sitzungen müssen schriftlich mit Post, mit Telegramm, Telefax oder elektronischer Post sowie in Ausnahmefällen auch mündlich, mindestens drei Tage vorher, erfolgen. In der Einladung muss das Datum, der Ort, die Uhrzeit und die Tagesordnung angegeben werden.
3. Den Vorsitz des Ausschusses führt grundsätzlich der Präsident. Bei Abwesenheit wird er vom Vizepräsidenten oder von einem Ausschussmitglied vertreten.
4. Die Ausschussmitglieder können ihr Stimmrecht nicht durch Vollmacht übertragen.
5. Die Sitzungen des VA sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
6. Für jede Sitzung muss ein Protokoll abgefasst werden, welches vom Schriftführer und vom Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet wird.

Art. 23
Vorzeitiges Ausscheiden der Ausschussmitglieder

1. Der gesamte VA verfällt, wenn unabhängig

e) costituzione e scioglimento di sezioni;
f) ratificare le elezioni nelle sezioni;
g) approvare i regolamenti delle sezioni;
h) preparazione del bilancio annuale;
i) ratifica delle decisioni urgenti del Presidente;
j) delibera in merito alla nomina di membri onorari e ad altri riconoscimenti a persone meritevoli;
k) deliberare l'assunzione e la dimissione di personale;
l) conferire specifici incarichi, poteri e mandati a terzi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme ed in base al presente statuto.

Art. 22
Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
2. La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e in casi eccezionali anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora nonché l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo.
4. Il voto dei membri del Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti la delibera si intende respinta.
6. Per ogni riunione del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 23
Decadenza anticipata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade se,

von den Gründen, mehr als die Hälfte der VA - Mitglieder, auch nicht gleichzeitig, vorzeitig ausscheiden.

2. Der VA verfällt vorzeitig, wenn die MV die Jahresabschlussrechnung gemäß Artikel 14 der Satzung nicht genehmigt.

3. Bei vorzeitigem Verfall des VA bleibt dieser für die ordentliche Geschäftsführung bis zur Abhaltung der Wahlversammlung im Amt. Die MV zur Wahl des VA muss innerhalb von dreißig Tagen nach Eintreten des Ereignisses, welches zum Verfall geführt hat, einberufen und muss in den darauffolgenden dreißig Tagen abgehalten werden.

4. Scheiden ein oder mehrere Ausschussmitglieder vor Ablauf der Amtsdauer aus, so werden dieselben bei der ersten darauffolgenden MV durch einen eigenen Wahlgang ersetzt und bleiben bis zum Ende der laufenden Amtsdauer im Amt.

indipendentemente dalle cause, più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, anche non contemporaneamente, si dimette anticipatamente.

2. Il Consiglio Direttivo decade anticipatamente se l'assemblea sociale non approva il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 14 del statuto.

3. In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, quest'ultimo rimane in carica per la gestione ordinaria fino allo svolgimento dell'assemblea elettiva. L'assemblea generale per l'elezione del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha portato alla decadenza e deve essere tenuta nei trenta giorni successivi.

4. Se uno o più membri del Consiglio si dimettono prima della scadenza del mandato, saranno sostituiti nella prima assemblea generale successiva con una votazione separata e rimarranno in carica fino alla fine del mandato in corso.

Art. 24
Haftung und Verbindlichkeiten

1. Die Ausschussmitglieder haften dem Amateursportverein gegenüber nach den Bestimmungen des Auftrages.

2. Für Verbindlichkeiten, welche durch die Personen die den Verein vertreten eingegangen worden sind, haftet der Verein mit dem Vereinsvermögen.

Art. 24
Responsabilità e obbligazioni sociali

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili verso la polisportiva secondo le norme del mandato.

2. L'associazione risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalle persone che la rappresentano.

Art. 25
Präsident

1. Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter des Amateursportvereins und vertritt diesen Dritten gegenüber und vor Gericht.

2. Im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung wird er durch den Vizepräsidenten in all seinen Funktionen und Aufgaben vertreten; er kann aber auch einen oder mehrere Ausschussmitglieder mit bestimmten Aufgaben beauftragen.

3. Dem Präsidenten oder Bevollmächtigten steht die Zeichnungsberechtigung auf allen Dokumenten, die den Amateursportverein gegenüber Mitgliedern und Dritten verpflichtet, zu.

4. Der Präsident kann dringende Entscheidungen selbst und ohne Befragen des VA treffen, wenn dessen Einberufung zeitlich nicht möglich erscheint. Der Präsident muss derartige

Art. 25
Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della polisportiva e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni ed i compiti vengono svolti dal Vicepresidente; può anche incaricare uno o più membri del Consiglio Direttivo di svolgere determinati compiti.

3. Al Presidente o al suo delegato spetta la firma di tutti i documenti che impegnano l'associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei soci e di terzi.

4. Il Presidente può prendere decisioni urgenti da solo e senza consultare il Consiglio Direttivo, se la convocazione di quest'ultimo non sembra possibile in tempo utile. Il Presidente deve

Dringlichkeitsentscheidungen dem VA zur Ratifizierung in der nächsten Sitzung mitteilen.

Art. 26
Die Rechnungsprüfer (RP)

1. Die Rechnungsprüfer setzen sich aus drei Personen zusammen. Die RP brauchen nicht Mitglieder des Vereins sein. Sie dürfen aber nicht gleichzeitig Mitglied des VA oder des Schiedsgerichtes sein.

2. Den RP obliegt die Überprüfung der finanziellen Gebarung des Amateursportvereins, sowie insbesondere der Jahresabschlussrechnung. Bei der jährlichen stattfindenden Generalversammlung berichten sie über ihre Tätigkeit und schlagen vor, ob der Ausschuss für seine finanzielle Gebarung entlastet werden kann oder nicht.

Art. 27
Das Schiedsgericht (SG)

1. Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die unter sich den Vorsitzenden wählen. Die Mitglieder des SG müssen Mitglieder des Vereins sein. Sie dürfen aber nicht gleichzeitig Mitglied des VA oder der Rechnungsprüfer sein.

2. Alle eventuellen Streitfälle die sich aus dem Mitgliedschaftsverhältnis unter den Mitgliedern, den Mitgliedern und dem Verein oder seinen Organen ergeben können, sowie alle anderen Anliegen die das Vereinsleben betreffen, werden dem Schiedsgericht übertragen. Das SG wird nach Billigkeit und ohne Formalitäten entscheiden. Der Schiedsspruch ist unanfechtbar.

Art. 28
Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August eines jeden Jahres.

Art. 29
Vereinsvermögen

1. Das Vereinsvermögen setzt sich zusammen aus:

a) beweglichen und unbeweglichen Gütern die Eigentum des Amateursportvereins werden;

comunicare tali decisioni urgenti al Consiglio Direttivo per la ratifica nella riunione successiva.

Art. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Non è obbligatorio che i componenti del Collegio siano membri della polisportiva. Non possono incorporare contemporaneamente l'incarico di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

2. Ai Revisori spetta il controllo della gestione finanziaria della polisportiva ed in particolare del rendiconto consuntivo annuale. All'assemblea generale annuale, essi riferiscono in merito alle loro attività e propongono se il Consiglio Direttivo possa essere o meno esonerato dalla responsabilità per la sua gestione finanziaria.

Art. 27
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono tra loro il Presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere soci della polisportiva. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Consiglio Direttivo e quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione.

2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e la polisportiva o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo equo e senza formalità. Il lodo arbitrale è inappellabile.

Art. 28
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 29
Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della polisportiva;

b) eventuellen Mitteln aus Reservefonds die aus Jahresüberschüssen gespeist werden;
c) eventuellen Zahlungen, Schenkungen und Vermächtnissen seitens der Mitglieder, Privatpersonen und Behörden;
d) dem für Vereine mit Rechtspersönlichkeit erforderlichen Vermögen.

2. Die zur Erreichung der institutionellen Zielsetzungen erzielten Einnahmen setzen sich zusammen aus:
a) den Mitgliedsbeiträgen und den Zahlungen der Mitglieder für spezifische Gegenleistungen aus der Vereinstätigkeit;
b) Beiträgen und Finanzierungen von öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen sowie Sportorganisationen;
c) Einnahmen aus der Organisation von Tätigkeiten und/oder Veranstaltungen;
d) Erlöse aus der Führung von Bar- und Verpflegungseinrichtungen sowie an den Mitgliedern verkauftes Sportmaterial für die Durchführung der Sporttätigkeiten;
e) alle anderen wie auch immer gearteten Einnahmen.

3. Die bezahlten Mitgliedsbeiträge und anderen Beiträge können nicht aufgewertet und an andere übertragen werden.

4. Es ist verboten, unter den Mitgliedern, auch indirekt, Einkommen und Gewinne, Restvermögen und Überschüsse während der Lebensdauer des Vereines zu verteilen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 30
Auflösung des Vereins

1. Wenn ein Fall eintritt, der das weitere Bestehen des Amateursportvereins nicht mehr möglich macht, dann wird vom Vereinsausschuss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Zuweisung des Vermögens ist die Zustimmung von mindestens drei Viertel der Mitglieder erforderlich. Im Falle der Auflösung des Vereines ernennt die Versammlung einen oder mehrere Liquidatoren und bestimmt die Art und Weise der Liquidation des Vereinsvermögens und dessen Übertragung.

3. Das zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandene Vermögen muss nach Erfüllung

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o da Enti;
d) il patrimonio di cui devono disporre le associazioni con personalità giuridica.

2. Le entrate della polisportiva per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni sportive;
c) dagli incassi dalle attività e/o manifestazioni organizzate;
d) dagli introiti derivanti dalla gestione di strutture di ristorazione e bar, nonché materiale sportivo venduto ai membri per lo svolgimento delle attività sportive;
e) tutte le altre entrate di qualsiasi natura.

3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili ad altri.

4. È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi ed avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 30
Scioglimento della polisportiva

1. Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza della polisportiva, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

2. Per la deliberazione del scioglimento dell'associazione e dell'assegnazione del patrimonio è necessaria l'approvazione di almeno tre quarti dei membri. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. Il patrimonio esistente al momento dello scioglimento deve essere devoluto a scopi sportivi, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi, in

sämtlicher Verpflichtungen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzesbestimmungen sportlichen Zwecken gestiftet werden.

Art. 31
Schlussbestimmungen

1. In allen Fällen, die in dieser Satzung nicht vorgesehen sind, finden die Satzungen und die Bestimmungen des CONI (Olympisches Komitee Italien), der Dachverbände und der Sportfachverbände, bei denen der Verein als Mitglied angeschlossen ist, und die Vorschriften des Zivilgesetzbuches und der einschlägigen provinziellen und staatlichen Gesetzesbestimmungen, Anwendung.

Diese Satzung wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 25. Februar 2025 genehmigt.

conformità con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 31
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni sportive nazionali a cui la polisportiva è affiliata, ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia sia provinciali che statali.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 25 febbraio 2025.